

LE FONTI DEL DIRITTO AGRARIO

diritto dell'Unione Europea

LA NOZIONE DI AGRICOLTURA:

- Art. 38 TFUE: il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I prodotti agricoli sono solo quelli tassativamente elencati nell'allegato I.

La norma sembra: 1) volere qualificare in negativo i prodotti agricoli, come tutti i prodotti diversi dai prodotti industriali; 2) delimitare accuratamente e tassativamente la nozione di prodotti allegati (allegato I) al fine di restringere l'ambito di applicazione delle relative specialità; 3) incentrare la nozione sul "prodotto" e NON sulla terra, dunque sul risultato dell'attività agricola fisiologicamente orientata verso il mercato.

SEGUE

LA NOZIONE DI AGRICOLTURA:

➤ Art. 4 par. 1 lett. c), Reg. 1307/2013: per attività agricola deve intendersi «*la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli; il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione; lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione*»

Ne consegue che nel diritto dell'Unione si riscontrano due declinazioni della materia agricoltura, l'una rilevante ai fini della concorrenza (agricoltura è la produzione dei prodotti di cui all'Allegato I), l'altra rilevante ai fini dei finanziamenti e degli aiuti europei (agricoltura è l'attività di produzione di frutti naturali sulla terra e della loro successiva allocazione sui mercati).

SEGUE . . . LA COMPETENZA

- ART. 38 TFUE: «*L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca*».
- ART. 4 TFUE: «*l'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori: a) mercato interno; b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato; c) coesione economica, sociale e territoriale; d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare*»

Ne consegue che l'agricoltura rientra tra le ipotesi di competenza concorrente tra Stati membri ed Ue, ma non è intesa come materia in senso stretto bensì come progetto, oggetto di interventi programmatici, come politica comune, ossia PAC (Politica Agricola Comune).



FOCUS: LA NOZIONE DI COMPETENZA CONCORRENTE NEL DIRITTO EUROPEO

- **Art. 2 TFUE** – le competenze concorrenti sono quelle per le quali esiste un doppio livello di governo, poiché l'Unione e gli Stati membri possono parimenti legiferare nell'ambito interessato, ma gli stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria e possono tornare ad esercitare la loro competenza allorquando l'Unione abbia deciso di smettere di esercitare la propria. La concorrenza europea è del tutto diversa dalla nozione nazionale di competenza concorrente (cornice legislativa affidata allo Stato, disciplina di dettaglio affidata alle Regioni)

LA PAC

politica agricola comune

- **ART. 38, PARAGR. 1 CO. 1:** «*L'unione definisce ed applica una politica comune dell'agricoltura e della pesca*». Pertanto, non si ha a livello europeo una mera disciplina in materia agricola ed ittica, bensì una politica comune: ***l'Unione ha la competenza a realizzare interventi programmatici e regolativi tanto sulla produzione quanto sul commercio dei relativi prodotti.***
- **ART. 39, PARAGR. 1:** le finalità della Pac consistono nell'incremento della produttività attraverso lo sviluppo del progresso tecnico e l'impiego migliore dei fattori della produzione, nonché nell'assicurazione di un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie al miglioramento del reddito degli agricoltori; nella stabilizzazione dei mercati agricoli, nonché nella garanzia degli approvvigionamenti; nell'assicurazione di prezzi ragionevoli per i consumatori.

PAC

REGOLAMENTO ORIZZONTALE 1306/2013

PRIMO PILASTRO

SECONDO PILASTRO

• PAGAMENTI DIRETTI

Reg. 1307/13

- obbligatori:

a - pagamenti di base

b - greening

c - giovani agricoltori

- facoltativi:

1 - piccoli agricoltori

2 - primi etadi

3 - aree svantaggiate

4 - aiuti accoppiati

Sviluppo rurale

Regolamento
1305/13



Fondo
FEASR

Fondo europeo
agricolo
di sviluppo
rurale

• INTERVENTI DI MERCATO

Reg. 1308/13




FONDO FEAGA

Fondo europeo
agricolo di garanzia



LE PRIORITA' DELLA PAC

- QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE
 - LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI
 - LA COMPETITIVITA' DELL'AGRICOLTURA EUROPEA, SENZA TUTTAVIA DISTORSIONI DEL COMMERCIO MONDIALE
 - LA SALVAGUARDIA DELLE COMUNITA' RURALI.
- 

I PILASTRO: PAGAMENTI DIRETTI E INTERVENTI DI MERCATO

- ▶ **Benefici:**
rafforzamento della stabilità del mercato; metodi di produzione sostenibili; occupazione e solidità economica nelle zone rurali; sicurezza alimentare.
- ▶ **Fondo di finanziamento: il FEAGA.**
Finanzia soprattutto il regime dei pagamenti diretti e (in misura sempre minore) quel poco che resta degli interventi di mercato, quali restituzioni all'esportazione e regolazione dei mercati agricoli; a queste due principali linee di intervento si aggiungono azioni veterinarie, promozione dei prodotti agricoli, misure per la conservazione, caratterizzazione, raccolta ed utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, creazione e mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola, sistemi di indagini agricole.

II PILASTRO: SVILUPPO RURALE

- ▶ **Benefici:**
mantenimento della produzione nelle zone svantaggiate;
difesa della biodiversità;
mantenimento dei metodi di produzione meno redditizi; gestione ecosostenibile dei terreni.
- ▶ **Fondo di finanziamento: il FEASR.** Finanzia la politica di sviluppo rurale, ossia tutte le misure destinate al secondo pilastro della Pac, contenute nei Psr, in gestione condivisa con gli Stati membri. Anche se l'architettura della Pac rimane sostanzialmente invariata nei suoi tratti di fondo, la Commissione sottolinea come essa tenda ad una maggiore integrazione delle diverse componenti: in particolare, il nuovo impianto del regime dei pagamenti diretti dovrà sfruttare di più le sinergie con il secondo pilastro, che a sua volta viene inserito in un quadro strategico comune per meglio coordinare la sua azione con altri fondi dell'Ue. Inoltre l'applicazione del regolamento sul finanziamento (reg. orizzontale) è allargata a riunire ulteriori disposizioni comuni, come ad esempio le norme sulla condizionalità di base, che prima erano inserite nel regolamento sui pagamenti diretti.

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA

PRIMA FASE


- ▶ **ART. 40 TFUE (EX ART. 34)**: per raggiungere le finalità dell'art. 39 in materia agricola, è creata una organizzazione comune dei mercati agricoli, che può assumere una delle seguenti forme: regole comuni in materia di concorrenza, coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali di mercato, organizzazione europea di mercato.
- ▶ **A partire dagli anni '60** sono state realizzate a livello europeo tante OCM quanti settori agronomici: esse sostituivano le organizzazioni nazionali e si basavano sulla **DISCIPLINA DEI PREZZI**. La Corte di Giustizia difatti ha definito le OCM come *“complessi di provvidenze e strumenti giuridici di cui gli organi competenti si servono per controllare e normalizzare il mercato dei prodotti di cui si tratta”*.

SEGUE

- Ciascuna OCM è nata con un apposito regolamento europeo, che prevedeva diversi interventi sul mercato di riferimento: segnatamente, interventi consistenti in prezzi minimi garantiti (cereali, burro e zucchero) nonché in aiuti alla produzione (tabacco, semi oleosi, piante proteiche), con l'eccezione di alcuni settori caratterizzati da scarsi strumenti di intervento (fiori, uova).
- La disciplina dei prezzi si articolava per ogni OCM nella previsione di tre tipologie di prezzi: **il PREZZO INDICATIVO** (prezzo obiettivo di mercato, fissato annualmente dalle istituzioni europee), **il PREZZO DI ENTRATA** (prezzo che garantiva la protezione del mercato europeo rispetto al mercato mondiale) **ed il PREZZO DI INTERVENTO** (prezzo che gli organismi statali pagavano ai produttori quando il prezzo scendeva al di sotto del prezzo indicativo di mercato).
- 4 misure di intervento, 2 sul mercato unico europeo e 2 sul mercato mondiale.

SEGUE

- ▶ Nel MERCATO UNICO: quando i prezzi salivano per la diminuzione dell'offerta, le OMC garantivano che il prezzo di mercato non superasse il prezzo indicativo (tutela dei consumatori); quando invece i prezzi scendevano per l'aumento dell'offerta, le OMC garantivano il sostegno del reddito dei produttori tramite la corresponsione del prezzo di intervento (tutela dei produttori agricoli).
- ▶ Nel MERCATO INTERNAZIONALE: riscossione del cd. prelievo sulle importazioni (dazio mobile) pari al prezzo di entrata del prodotto nel mercato comune; dall'altro lato, restituzione alle esportazioni pari alla differenza tra i prezzi più bassi del mercato mondiale ed i prezzi più alti del mercato comune.



L'organizzazione delle OCM era fondata su un sistema di prezzi garantiti all'interno e con barriere daziarie all'esterno, tali da consentire al mercato europeo di mantenere l'andamento dei prodotti a livelli elevati.

VANTAGGI

- La politica dei prezzi aveva sostenuto in modo considerevole il reddito degli agricoltori ed aveva determinato una stabilizzazione dei prezzi sui mercati agricoli;

CRITICITA'

- La politica dei prezzi aveva alterato artificialmente i prezzi di mercato, ponendosi in contrasto con le leggi proprie del liberismo e del capitalismo; inoltre, aveva orientato le scelte di produzione degli agricoltori a favore di determinati prodotti (quelli con i prezzi garantiti), così determinando per essi una perdita di valore ed invece un aumento di valore per tutti i restanti prodotti propri di settori agronomici non sostenuti.

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA

SECONDA FASE

Nel corso degli anni '80:

- La consapevolezza delle criticità emerse in passato ha indotto a trovare nuove tecniche di intervento idonee al contempo a salvaguardare il reddito degli agricoltori e preservare l'assetto liberale dei mercati agricoli.
- Finalità redistributive della PAC
- Sistema di aiuti basato non più sulla produzione realmente conseguita bensì sullo status di produttore agricolo e sul livello di produzione calcolato in base agli ettari coltivati in un periodo storico determinato.
- In pratica: limitazione dei prezzi garantiti e previsione di soglie di garanzia, al fine di ridurre la produzione, nonché riduzione dei prezzi istituzionali; previsione delle misure di accompagnamento (consistenti in aiuti a favore degli agricoltori che mettono a riposo il loro terreno, passano dalle colture intensive a quelle estensive, afforestano i loro fondi).

SEGUE

- Si afferma l'idea che l'efficienza dell'impresa agricola, a sua volta presupposto della meritevolezza del sostegno finanziario, non debba necessariamente essere perseguita tramite l'incremento della produzione (in un'ottica quantitativa), bensì ricorrendo ove possibile ad altre forme di gestione dell'azienda agricola
- Emerge il concetto di “plurifunzionalità dell'agricoltura” al fine di indicare la sussistenza di plurimi obiettivi e finalità nell'attività agricola (ad es. tutela dell'ambiente, oltre che del profitto). Esattamente in tale ottica, si dispongono aiuti diretti a mettere a riposo i terreni, a riconvertire le produzioni, ad afforestare.
- Ripudio del principio della massimizzazione della produzione agricola.

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA

TERZA FASE

Nel 1992: RIFORMA MACSHARRY

- Sistema di sostegno sul reddito che si basa sia sui prezzi garantiti che sugli aiuti diretti
- Strumenti di controllo dell'offerta, quali la messa a riposo dei terreni, il rispetto delle regole ambientali in ottemperanza al principio di condizionalità in fieri.
- Nei settori chiave dei seminativi (cerali, semi oleosi e piante proteiche) e delle carni bovine: regime dei pagamenti compensativi **per superficie** che serviva a compensare i produttori delle perdite derivanti dalla diminuzione del sistema dei prezzi garantiti. Tuttavia, vi era ancora un forte legame tra il sistema dei pagamenti e la produzione, posto che per accedere ai pagamenti era indispensabile mantenere in attività la produzione. Il pagamento per superficie era fissato per ettaro ed era basato sulla produzione media unitaria di zone omogenee definite attraverso piani statali.

SEGUE

- Il pagamento per superficie era condizionato alla ricorrenza di **tre condizioni**: che il produttore facesse domanda per ottenerlo, che avesse provveduto alle semine e che mettesse a rotazione a riposo una percentuale dei terreni destinati a seminativi (stabilita dal Consiglio e con l'eccezione dei piccoli produttori).

VANTAGGI

La finalità antiproduttiva

CRITICITA'

- la spinta data agli imprenditori a divenire percettori di reddito da aiuti statali e non da lavoro
- la progressiva amministrativizzazione dell'agricoltura, stante la presenza di procedure burocratiche complesse per chiedere i pagamenti

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA

QUARTA FASE

Nel 1999:

Dai pagamenti compensativi ai pagamenti diretti.

- Si provvede alla riduzione ulteriore dei prezzi di intervento
- I pagamenti diretti agli agricoltori sono intesi come strumenti di sostegno al reddito, condizionati tuttavia al rispetto dell'ambiente (principio della eco-condizionalità), nonché al rispetto delle scelte che vengono fatte annualmente dagli stati membri ed anche ad altri criteri specifici (cd. modulazione: la manodopera impiegata nell'azienda, l'importo complessivo di aiuti erogati all'imprenditore, i diversi regimi di sostegno applicabili).
- L'agricoltore diviene un soggetto che, non solo produce beni dai terreni, ma è in grado di svolgere sugli stessi attività eterogenee idonee a valorizzare il territorio.

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA

QUINTA FASE

Riforma di medio termine della PAC, Reg. 1782/2003 – cd. RIFORMA FISCHLER :

Introduzione del cd. decoupling.

- ▶ Si provvede al disaccoppiamento dei sostegni finanziari rispetto alla produzione al fine di determinare una situazione di maggiore libertà sui mercati agricoli. Il DISACCOPPIAMENTO implicava l'erogazione degli aiuti a prescindere dai prodotti agricoli in concreto ottenuti.
- ▶ Introduzione di un regime unico di pagamento (RUP), in forza del quale era riconosciuto ad ogni agricoltore un aiuto al reddito basato non sulla produzione, bensì sulla media degli aiuti che il medesimo aveva percepito nel triennio precedente.

SEGUE


- Il diritto all'aiuto in pratica viene scisso in più diritti a seconda degli ettari ammissibili del beneficiario. Natura giuridica di beni aziendali.
- Il diritto all'aiuto doveva essere attivato dal beneficiario ed attribuiva il diritto a percepire un importo pari alla media triennale dei pagamenti complessivamente percepiti **per ogni ettaro ammissibile**, per tale intendendosi anche l'ettaro tenuto in buone condizioni agronomiche e ambientali. Il beneficiario non necessariamente doveva essere proprietario del terreno, bensì anche mero affittuario o comodatario, purché del medesimo avesse la disponibilità. L'erogazione degli aiuti è ad ogni modo condizionata al rispetto di una serie di misure agro-ambientali.

In altre parole, ***il reddito equo all'agricoltore è assicurato non più attraverso la garanzia dei prezzi, ma tramite la garanzia di un aiuto che concorra a rendere più dignitosa la sua vita.***

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA

FASE ATTUALE

- Il 26 giugno 2013 è stato raggiunto un accordo politico, tra la Presidenza del Consiglio UE, la Commissione ed il Parlamento europeo, sulla PAC destinata a trovare applicazione nel periodo 2014-2020.
- **TRE OBIETTIVI:**
 1. una produzione alimentare sostenibile attraverso la competitività del settore agricolo e la redditività delle produzioni;
 2. una gestione delle risorse sostenibile, al fine di contrastare i cambiamenti climatici;
 3. uno sviluppo territoriale equilibrato per valorizzare la differenziazione delle agricolture e delle aree rurali.



IL REGOLAMENTO 1306 DEL 2013: **SUL FINANZIAMENTO, LA GESTIONE E IL** **MONITORAGGIO DELLA PAC** **cd. regolamento orizzontale**

- **TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE.** Il regolamento in parola stabilisce le regole applicabili al finanziamento delle spese connesse alla PAC, nonché le regole applicabili al sistema di gestione e di controllo degli aiuti erogati ed al regime di condizionalità.

SEGUE

- **DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI.** I fondi che finanziano la Pac sono il FEAGA ed i FEASR. In particolare, di essi si occupano gli artt. 4 e 5 del regolamento in esame, elencando esattamente le spese di rispettiva competenza. Il Feaga si occupa di finanziare il primo pilastro della Pac, dunque sostiene economicamente i pagamenti agli agricoltori e gli interventi di mercato; il FEASR invece sostiene lo sviluppo rurale e finanzia il secondo pilastro della Pac, in cogestione con gli stati membri.
- **ART. 7 – GLI ORGANISMI PAGATORI.** L'erogazione materiale degli aiuti da parte dell'UE ai singoli agricoltori non avviene in modo diretto, bensì tramite i cd. organismi pagatori istituiti presso ciascuno stato membro.

SEGUE

- ▶ I successivi titoli del regolamento si occupano di dettagliare l'organizzazione e la gestione dei fondi di finanziamento della Pac.
- ▶ **TITOLO V – I SISTEMI DI CONTROLLO E LE SANZIONI.**
Ovviamente l'UE tutela i propri interessi finanziari, stabilendo all'art. 58 che gli stati membri hanno l'obbligo di predisporre le normative idonee ad accertare la correttezza delle operazioni dei fondi, la prevenzione delle frodi, l'imposizione di sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive, nonché il recupero dei pagamenti indebiti. L'art. 59 richiede altresì la predisposizione da parte degli stati membri di controlli a campione sui beneficiari degli aiuti. Infine, l'art. 63 stabilisce, nelle ipotesi di accertamento di irregolarità e frodi, la revoca dell'aiuto, la ripetizione di indebito e la possibilità per gli stati membri di applicare sanzioni amministrative.

SEGUE

- ▶ **TITOLO VI – LA CONDIZIONALITA'**. Il regolamento stabilisce all'art. 93 delle regole di condizionalità, ossia regole di rispetto dell'ambiente che rappresentano condizioni per ricevere i pagamenti diretti nel regime della Pac. Si tratta in particolare di **norme previste per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali** (fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II) con riferimento ai settori dell'ambiente, del cambiamento climatico, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, nonché del benessere degli animali. Ai sensi dell'art. 94, gli stati membri hanno l'obbligo di predisporre tali regole di buone condizioni agronomiche; ai sensi dell'art. 91, il beneficiario di pagamenti diretti che non abbia rispettato le condizioni suddette risulta soggetto a sanzioni amministrative, purché l'inadempienza sia allo stesso imputabile, connessa all'attività agricola del beneficiario e afferente la superficie dell'azienda agricola del medesimo.

IL REGOLAMENTO 1307 DEL 2013: I PAGAMENTI DIRETTI

- Il regolamento si struttura in 7 titoli: il primo individua il relativo campo di applicazione, gli altri si occupano di disciplinare i pagamenti diretti in capo agli agricoltori.
- **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.** Il regolamento chiarisce che esso prevede delle norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori e norme specifiche riguardanti i singoli pagamenti, alcuni obbligatori per gli stati membri, altri invece facoltativi.
- **ART. 4 – LE DEFINIZIONI.** Di fondamentale rilevanza in quanto specifica esattamente il campo di applicazione della disciplina europea

SEGUE

1. Agricoltore, ad esempio, è una persona fisica o giuridica, nonché un gruppo di persone, la cui azienda è fissata nell'ambito dei trattati e che esercita una attività agricola;
2. Attività agricola, invece, consiste nella produzione, nell'allevamento o nella coltivazione di prodotti agricoli; nonché nel mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione; altresì nello svolgimento di un'attività minima (definita dagli stati membri) su delle superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
3. Prodotti agricoli sono quelli elencati nell'allegato I ad eccezione dei prodotti della pesca e compreso invece il cotone.

SEGUE

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

- ▶ **ART. 6 - MASSIMALI NAZIONALI**. Nell'allegato II sono specificati i massimali nazionali, per tali intendendosi i fondi che annualmente l'Unione devolve agli Stati membri per i pagamenti in materia agricola
- ▶ **ART. 9 – AGRICOLTORE IN ATTIVITA'**. Il regolamento stabilisce che nessun pagamento può essere erogato a favore di persone fisiche o giuridiche che hanno in disponibilità superficie semplicemente mantenute idonee al pascolo o alla coltivazione ma che non vi svolgano in esse l'attività minima definita dalla legge.

SEGUE

TITOLO III – I SINGOLI PAGAMENTI

Cinque capi dedicati ai diversi pagamenti istituiti dall'UE.

- **PAGAMENTO DI BASE**: l'art. 24 stabilisce che il diritto all'aiuto è erogato all'agricoltore che presenti la domanda entro i termini posti a decadenza e che avesse già un simile diritto secondo le previgenti normative. La disciplina vigente sostituisce al pagamento unico più pagamenti, ognuno sganciato dalla produzione, tanto è vero che può accedervi altresì l'agricoltore che mantenga le superfici in un mero stato di idoneità alla coltivazione o all'allevamento oppure svolga in esse una attività minima definita dagli stati membri. Il sostegno che può essere erogato a favore di un agricoltore dipende dal numero di ettari ammissibili, per tali intendendosi qualsiasi superficie agricola dell'azienda. **I diritti all'aiuto possono essere trasferiti dal titolare soltanto ad un altro agricoltore che già sia beneficiario di diritti all'aiuto: natura giuridica di bene aziendale.**

SEGUE

- ▶ **PAGAMENTO REDISTRIBUTIVO PER I PRIMI ETTARI**: esso è concesso su base annuale per ogni ettaro ammissibile dichiarato dall'agricoltore ed è finalizzato alla redistribuzione delle risorse finanziarie all'interno dello stato membro dalle aziende più grandi a quelle più piccole. Il calcolo del pagamento è esplicitato nell'art. 41. Si tratta di un pagamento facoltativo cui può essere destinato fino al 30% del massimale nazionale.
- ▶ **PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE – CD. GREENING**: si tratta di un pagamento obbligatorio, in quanto gli stati sono tenuti a devolvere il 30% del massimale nazionale a favore degli agricoltori che rispettino una serie di vincoli posti a tutela dell'ambiente e del clima. Le pratiche eco-sostenibili sono genericamente descritte dall'art. 43 e consistono nella diversificazione delle colture, nel mantenimento del prato permanente esistente e nella creazione di un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola. Gli stati membri sono tenuti a meglio specificare i vincoli suddetti.

SEGUE

- ▶ **PAGAMENTO PER LE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI**: si tratta di un pagamento facoltativo, cui può essere destinato non oltre il 5% del massimale nazionale. Ai sensi dell'art. 48, gli stati membri possono decidere di erogare all'agricoltore che abbia già diritto al pagamento di base un aiuto suppletivo laddove il medesimo abbia la disponibilità di ettari ammissibili in zone soggette a vincoli naturali.
- ▶ **PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI**: si tratta di un pagamento obbligatorio nel limite massimo del 2% del massimale nazionale, in favore dall'agricoltore che abbia un'età inferiore ai 40 anni e che sia già titolare di un diritto all'aiuto secondo la disciplina del pagamento di base.

SEGUE

- ▶ **PAGAMENTO ACCOPPIATO**: pagamento facoltativo che consente agli stati membri di continuare ad erogare un aiuto legato alla produzione in alcuni settori produttivi, nel limite massimo dell'8% del massimale nazionale. Segnatamente: cereali, semi oleosi, colture proteiche, lino, canapa e riso, frutta a guscio, fecola di patate, prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, nonché bovine, olio di oliva, bachi da seta, barbabietola da zucchero, canna da zucchero.
- ▶ **PAGAMENTO PER I PICCOLI AGRICOLTORI**: si tratta di un pagamento facoltativo che può essere concesso agli agricoltori che abbiano diritto già all'aiuto secondo il regime del pagamento di base e che possiedano la qualità di piccoli agricoltori, secondo le definizioni degli stati membri. Essi inoltre hanno il vantaggio di non essere vincolati a pratiche eco-sostenibili.



IL REGOLAMENTO 1308 DEL 2013: sulla ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI E GLI INTERVENTI DI MERCATO

- **Campo di applicazione:** organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni interprofessionali, la cui formazione è ampiamente incentivata dal diritto dell'Unione europea in ambito agricolo, dove il frazionamento delle aziende agricole rende frammentaria l'offerta dei prodotti a tutto svantaggio dei produttori. Nel sistema predisposto dal diritto dell'Unione, le organizzazioni di produttori devono svolgere sia funzioni normative, consistenti nel dettare regole ai propri iscritti afferenti la coltivazione o l'allevamento nonché le caratteristiche dei prodotti da immettere sui mercati; sia funzioni operative, consistenti nello svolgimento di compiti relativi alla commercializzazione, doverosi per i soci, i quali devono vendere di necessità tramite l'organizzazione.

SEGUE

REGOLAMENTO MAESTOSO – per l’analisi occorre una guida degli aspetti più rilevanti

PARTE I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Artt. 1 (ambito di applicazione) e **6** (campagne di commercializzazione)

PARTE II – MERCATO INTERNO

TITOLO 1 – INTERVENTI SUL MERCATO

Artt. 8 – ambito di applicazione e **9** – prodotti interessati;

Artt. 11 – interventi pubblici e **15** – prezzi di intervento pubblico;

Art. 17 – ammasso privato;

Art. 23 – frutta e verdura nelle scuole;

Art. 26 – prodotti lattiero caseari nelle scuole;

Artt. 29 – aiuti nel settore delle olive e **32** – aiuti per i prodotti ortofrutticoli;

SEGUE

Artt. 39 - aiuti per il settore vitivinicolo e **43** – misure sostenibili nel settore del vino: segnatamente, la promozione (**art. 45**), la ristrutturazione e riconversione (**46**), la vendemmia verde (**art. 47**), i fondi di mutualizzazione (**48**), l'assicurazione del raccolto (**49**), gli investimenti (**50**), l'innovazione (**51**) e la distillazione (**52**);

Art. 55 - aiuti per l'apicoltura;

Art. 58 – aiuti per il luppolo;

Artt. 74 e 75 – norme per la commercializzazione dei prodotti;

Artt. 92 e ss – denominazioni e segni di qualità nel settore vitivinicolo, in particolare la protezione (**art. 103**) e le nozioni (**art. 93**);

Artt. 124 – disposizioni specifiche per il settore dello zucchero, **145** – per il vino e **148** – per i prodotti lattiero caseari;

Art. 152 – le organizzazioni di produttori ed il loro statuto (art. 153);

Art. 157 – le organizzazioni interprofessionali.

REGOLAMENTO 1305/2013 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FEASR

LA RATIO DEL REGOLAMENTO - I CONSIDERANDO:

- n. 4 e 23: lo sviluppo sostenibile ed l' incentivazione all'esercizio del biologico;
- n. 9: previsione dei programmi di sviluppo rurale da parte degli Stati membri;
- n. 12: lo sviluppo tecnologico e l'incentivazione del progresso scientifico;
- n. 14: la promozione dei regimi di qualità alimentare;
- n. 18: incentivazione dell'occupazione e sostegno alle PMI;
- n. 30: sostegno a fronte delle avversità naturali e dei rischi propri delle attività agricole.

SEGUE

TITOLO I – OBIETTIVI E STRATEGIA

Art. 1 – OGGETTO: il regolamento in esame stabilisce la disciplina in materia di sviluppo rurale, mediante la previsione di misure a sostegno di attività, ivi dettagliate, idonee a realizzare gli obiettivi e le priorità dello sviluppo rurale europeo. Nella precedente politica agricola comune, non vi erano le priorità bensì gli assi.

Art. 3 – MISSION: il Feasr promuove lo sviluppo rurale dell'Unione in modo tale da garantire un maggior equilibrio territoriale e ambientale nonché il rispetto dell'ambiente e del clima, in un orizzonte di promozione della sana competizione tra operatori economici.

SEGUE

Art. 4 – OBIETTIVI: stimolare la competitività nel settore agricolo; garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Art. 5 – PRIORITA': promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione; potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività nell'agricoltura; promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli; preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura; incentivare l'uso efficiente delle risorse e del paesaggio; adoperarsi per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà.

SEGUE

Art. 6 – PROGRAMMAZIONE: il regolamento prevede che ogni stato membro possa presentare un unico piano di sviluppo rurale ovvero più piani regionali, da sottoporre alla Commissione per l'approvazione. L'Italia ha optato per l'affidamento alle regioni della realizzazione di piani di sviluppo rurale: allo stato, pertanto, 21 degli 88 piani europei di sviluppo rurale provengono dall'Italia.

Art. 8 – CONTENUTO DEI PROGRAMMI: la disposizione individua i contenuti necessari dei piani di sviluppo rurale. In particolare, oltre ai dati strettamente economici e finanziari, è necessario mettere in collegamento le misure con le priorità e gli obiettivi della politica europea di sviluppo rurale. Occorre anche predisporre un'analisi, corroborata da dati economici, del rapporto tra costi e benefici della misura che si intende attuare.


SEGUE

Art. 13 – MISURE: a partire da questa disposizione, il regolamento si dilunga nell'elencare le misure ammissibili nella politica europea di sviluppo rurale ed i rispettivi contenuti. Si ribadisce che ciascuna misura è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.


Consideriamo le misure più rilevanti.



MISURE	CONTENUTI
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	Azioni di formazione professionale, acquisizione di competenze, attività dimostrative ed azioni di informazione comprensive di corsi e seminari.
Servizi di consulenza	Servizi volti a migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica. La misura serve a promuovere altresì la formazione di consulenti.
Regimi di qualità	È prevista l'erogazione di un sostegno economico agli imprenditori che partecipino per la prima volta ai regimi europei di qualità nonché ai regimi facoltativi nazionali riconosciuti dall'Unione.
Investimenti	La misura è destinata al finanziamento di investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità dell'azienda, nonché riguardino la commercializzazione o lo sviluppo di prodotti agricoli ovvero siano connessi al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici.



MISURE	CONTENUTI
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Il presente sostegno serve a coprire i costi relativi all'avviamento delle imprese per giovani agricoltori e attività extra-agricole in zone rurali, per lo sviluppo di piccole aziende agricole.
Sviluppo dei villaggi nelle aree rurali	Stesura di piani di sviluppo nei comuni situati nelle zone rurali, investimenti per le relative infrastrutture e il miglioramento dei servizi di base.
Sviluppo delle aree forestali	Forestazione e imboscamento; allestimento di sistemi agro-forestali, prevenzione ripristino di aree a rischio; investimenti in tecnologie silvicole.
Costituzione di associazioni di produttori	La presente misura è volta ad incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori agricoli volte alla commercializzazione in comune dei prodotti, nonché alla definizione di norme comuni in materia di informazione.



MISURE	CONTENUTI
Benessere degli animali	L'Unione ritiene di sostenere gli agricoltori che si impegnino a realizzare degli interventi idonei ad assicurare il benessere degli animali.
Servizi silvo-ambientali	Si attribuisce un sostegno economico ai silvicoltori che si impegnino volontariamente a realizzare interventi consistenti nel garantire un maggior rispetto dell'ambiente e delle foreste.
Gestione del rischio	La presente misura è volta a coprire i costi per il pagamento di premi assicurativi, nonché quote di partecipazione a fondi di mutualizzazione.
Agricoltura bio	Si tratta di un sostegno concesso agli agricoltori che si impegnano a rispettare le prescrizioni proprie dell'agricoltura biologica.
Calamità naturali	Si tratta di un sostegno a fronte di calamità e avversità atmosferiche, nonché eventi catastrofici non prevedibili.

SEGUE

Alla fine del regolamento

- DISPOSIZIONI FINANZIARIE
- DISPOSIZIONI SUL MONITORAGGIO E SULLA VALUTAZIONE
- **ART. 65: LA RESPONSABILITA' DEGLI STATI MEMBRI**: gli stati membri sono tenuti a dare attuazione al regolamento ed al contempo devono tutelare e proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. Essi sono tenuti a designare un'autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, nonché un organismo pagatore ed anche organismi di certificazione, idonei ad accertare con imparzialità il possesso dei requisiti e il raggiungimento di standard richiesti dal regolamento stesso.